

COMUNE DI MARCELLINARA

FORNITURA DI ATTREZZATURE di reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione (*Information and Communication Technology* - ICT), accompagnata dall'accesso alla rete *internet* ad alta velocità nel comune di Marcellinara

CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

1. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 3 - Quantità e caratteristiche tecniche
- Art. 4 - Termine e luogo di consegna e montaggio
- Art. 5 - Spese di imballaggio, di trasporto e di smaltimento
- Art. 6 - Modalità di pagamento
- Art. 7 - Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti - Obblighi della Ditta
- Art. 8 - Penalità
- Art. 9 - Controversie
- Art. 10 - Collaudo
- Art. 11 - Metodologie di collaudo
- Art. 12 - Risultati di collaudo
- Art. 13 - Importo della fornitura in appalto
- Art. 14 - Divieto di cessione, subappalto
- Art. 15 - Esonero di responsabilità per l'Amministrazione
- Art. 16 - Definizioni ed interpretazioni
- Art. 17 - Condizioni di ammissibilità alla gara
- Art. 18 - Documenti facenti parte del contratto
- Art. 19 - Cauzione provvisoria
- Art. 20 - Cauzione definitiva
- Art. 21 - Stipulazione del contratto
- Art. 22 - Spese contrattuali
- Art. 23 - Rinvio alle leggi vigenti
- Art. 24 - Accettazione delle condizioni

Allegato 1 - Scheda Tecnica della fornitura

2. SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, assemblaggio in loco delle reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione (Information and Communication Technology - ICT), accompagnata dall'accesso alla rete internet ad alta velocità nel comune di Marcellinara.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale, nonché dell'allegata scheda tecnica della fornitura, del disciplinare di gara e del bando di gara. L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della Ditta, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente citate nel presente capitolato, e di incondizionate loro accettazioni.

Art. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

Le quantità, ed i relativi importi, degli elementi che formato l'oggetto della fornitura ed dell'eventuale collocazione sono di seguito riassunte:

(macro aree)	Descrizione Fornitura Materiale e Manodopera	Qt.
RETE WI-FI (MAIN-POP)	ARMADIO DATI DA INTERNO 1000X600X600 PORTA VETRO	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	ROUTER ACCESSO 2U COMPLETO 10 PORTE 100/1000	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	SWITCH DI RETE 8 PORTE 100/1000	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	UPS CON AUTORIAVVI E CONTROLLO IP POWER 1500	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	QUADRO DISTRIBUZIONE RETE 10 UNITA'	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	RILEVATORE MANCANZA RETE PROGRAMMABILE CON INTERFACCIA ETHERNET	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	SERVER RADIUS DA RACK COMPLETO SOFTWARE LINUX E LICENZA RADIUS	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	SERVER MAINTENANCE DA RACK PROGRAMMABILE CON SISTEMA OPERATIVO ROUTER-OS	1
RETE WI-FI (MAIN-POP)	FORNITURA RADIO PARABOLA 5GHZ PER RETE BACKBONE	2
RETE WI-FI (MAIN-POP)	FORNITURA RADIO DIFFUSIONE 2,4GHZ PER MINI-POP	3
RETE WI-FI (MINI-POP)	FORNITURA RADIO PARABOLA 5GHZ PER RETE BACKBONE	14
RETE WI-FI (MINI-POP)	FORNITURA RADIO DIFFUSIONE 2,4GHZ PER MINI-POP	27
RETE WI-FI (MINI-POP)	CASSETTA STAGNA COMPLETA DI SUPPORTI DA PALO 60X40X40	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	GRUPPO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 220V CON INTERUTTORE MAGNETOTERMICO 10A	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	ALIMENTATORE SWITCHING A CARICA BATTERIA 220V/24V CONTINUA 155WATT	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	BATTERIA STAGNA AL PIOMBO 12V 45A/H	18
RETE WI-FI (MINI-POP)	ADATTATORI POE PER CONNESSIONE RADIO MODULO 4X	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	SWITCH DI RETE 5 PORTE	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	CAVO ETHERNET FTP CAT5 OUTDOOR	162
RETE WI-FI (MINI-POP)	PALINA DA MURO IN FERRO ZINCATO COMPLETA DI FLANGE PER FISSAGGIO A MURO DIAMETRO 3,81CM ALTEZZA 250CM	3
RETE WI-FI (MINI-POP)	PALINA DA PALO IN FERRO ZINCATO COMPLETA DI FLANGE PER FISSAGGIO DIAMETRO 3,81CM ALTEZZA 250CM	6
RETE WI-FI (MINI-POP)	CONNETTORI TERMINAZIONE RJ45	324
RETE WI-FI (MINI-POP)	ACCESSORI VARI E MINUTERIE PER FISSAGGIO RADIO	1
RETE WI-FI (MINI-POP)	DISPERSORI TERRA 50X50X5	9
RETE WI-FI (MINI-POP)	PROGRAMMAZIONE RADIO - INSTALLAZIONE - ALLINEAMENTO - COLLAUDO	1
VIDEOSORVEGLIANZA	SERVER DI RETE A RACK X GESTIONE TELECAMERE	1
VIDEOSORVEGLIANZA	SWITCH DI RETE 5 PORTE 100/1000	1

VIDEOSORVEGLIANZA	TELECAMERA IP 8MEGA_PIXEL 2,8MM NIGHT/DAY OUTDOOR IR	6
VIDEOSORVEGLIANZA	FORNITURA RADIO PARABOLA 5GHZ PER INTERCONNESSIONE DI RETE	7
VIDEOSORVEGLIANZA	CASSETTA STAGNA COMPLETA DI SUPPORTI DA PALO 400X20X20	6
VIDEOSORVEGLIANZA	GRUPPO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 220V CON INTERUTTORE MAGNETOTERMICO 10A	6
VIDEOSORVEGLIANZA	ALIMENTATORE SWITCHING A CARICA BATTERIA 220V/24V CONTINUA 155WATT	6
VIDEOSORVEGLIANZA	BATTERIA STAGNA AL PIOMBO 12V 45A/H	12
VIDEOSORVEGLIANZA	ADATTATORI POE PER CONNESSIONE RADIO MODULO 2X	6
VIDEOSORVEGLIANZA	CAVO ETHERNET FTP CAT5 OUTDOOR	58
VIDEOSORVEGLIANZA	SUPPORTO FISSAGGIO TELECAMERA SU PALO IN FERRO ZINCATO COMPLETA DI FLANGE	6
VIDEOSORVEGLIANZA	ACCESSORI VARI E MINUTERIE PER FISSAGGIO RADIO	1
VIDEOSORVEGLIANZA	PROGRAMMAZIONE RADIO E TELECAMERE - INSTALLAZIONE - ALLINEAMENTO - COLLAUDO	1

L'importo a base di gara è pari ad 24.871,60 (euro Ventiquattromilaottocentotrentatunovirgolasessanta), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 580,00 (cinquecentotrenta), a cui si aggiungono gli oneri per Iva al 22%, per un totale di € 30.343,36 (euro trentamilaquattrocentotrentasei). L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni alle forniture, tanto in aumento quanto in diminuzione, sino ad 1/5 delle quantità previste dall'appalto, mantenendo il medesimo prezzo unitario di aggiudicazione. Il prodotto offerto deve rispettare, pena l'esclusione, i requisiti delle normative vigenti ed in particolare deve conformarsi alle normative in materia di sicurezza (D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), di stabilità, di igiene e prevenzione incendi per i locali ad uso pubblico. A tale proposito è necessario che gli elementi della fornitura, ove previsto, siano garantiti sulla base delle certificazioni prodotte da apposito laboratorio autorizzato.

Art. 4 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA E MONTAGGIO

La consegna, e l'eventuale montaggio, degli elementi da fornire (descritti al precedente art. 3) dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari consecutivi. Detto termine decorre dalla data di ricezione della lettera d'ordine. I beni da fornire dovranno essere consegnati, secondo la distinzione riportata nello schema di cui al precedente art. 3, nei punti di progetto del Comune di Marcellinara. Per i ritardi nella consegna e nel montaggio verranno applicate le penali di cui al presente capitolato. I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento, scarico e montaggio nel luogo indicato dall'Amministrazione. Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, i locali non fossero disponibili entro il termine stabilito per la consegna si procederà a definire in accordo con la Ditta il nuovo termine di esecuzione della consegna e montaggio. La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo contrattuale di consegna della fornitura. La data di avvenuta esecuzione ed ultimazione della consegna deve farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dai responsabili dell'Amministrazione e dagli incaricati della Ditta, nel quale si dovranno porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni forniti all'atto della consegna e della posa in opera.

Art. 5 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni dei beni da fornire sono a carico della Ditta. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato dopo aver ultimata la fornitura e montaggio, subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo. Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del

contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

Art. 7 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce i prodotti forniti, ed il montaggio degli stessi, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di avvenuta attestazione di regolare fornitura e istallazione o di collaudo, salvo il diverso e maggiore periodo di garanzia indicato dalla Ditta in sede di offerta. La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione applicherà la penale di cui al successivo art. 8, lett. c). L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

Art. 8 - PENALITÀ

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa in fase di collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penalità del 10% calcolata sull'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a) del presente articolo.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Caltanissetta.

Art. 10 - COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale e dalle vigenti norme relative alla qualità ed alla sicurezza. Il collaudo sarà eseguito direttore dei lavori ed alla presenza di un rappresentante legale della Ditta fornitrice. L'assenza di rappresentanti della Ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui

giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dai convenuti e, se presenti, dagli incaricati della Ditta fornitrice. Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e dell'eventuale montaggio.

Art. 11 - METODOLOGIE DI COLLAUDO

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che la Ditta fornitrice possa elevare contestazioni o pretese. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della Ditta, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. La Ditta si impegna a reintegrare a sue spese i beni eventualmente deteriorati.

Art. 12 - RISULTATI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate anche dopo l'utilizzo dei beni forniti e/o installati. Si applica a tal fine quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato. Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati. La Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 8, lett. c) del presente capitolato. L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale loro distruzione per cause accidentali.

Art. 13 - IMPORTO DELLA FORNITURA IN APPALTO

L'importo a base di gara è pari ad € 24.871,60 (euro Ventiquattromilaottocentosettantunovirgolasessanta), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 580,00 (cinquecentoottanta), a cui si aggiungono gli oneri per Iva al 22%, per un totale di € 30.343,36 (euro trentamilatrecentoquarantatrevirgolatrentasei); tale importo è comprensivo dei costi della fornitura, trasporto, montaggio e collaudo dei beni forniti, e comprende tutti gli oneri a carico della Ditta appaltatrice per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della fornitura e del relativo montaggio. Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c. L'importo dei costi della sicurezza è pari a zero, in quanto trattasi di mera fornitura ed eventuale assemblaggio in loco di alcuni beni e, comunque, di prestazioni d'opera manuale la cui durata è inferiore ai due giorni.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Nell'eventualità che la Ditta intenda servirsi dell'istituto del subappalto, la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 15 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE

La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Art. 16 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Per Amministrazione si intende Comune di Marcellinara con sede in via IV Novembre 14 – 88044 Marcellinara (CZ)

Per Ditta si intende la ditta che si aggiudica l'appalto.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Ditta ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 17 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Le condizioni di ammissibilità alla gara sono fissate nell'avviso di gara. Resta inteso che con la partecipazione alla gara la Ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso contezza dei luoghi in cui dovrà effettuarsi la fornitura e l'eventuale montaggio di alcuni dei beni forniti.

Art. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Allegato A - copia dell'offerta della Ditta

Allegato B – elaborati grafici

Allegato C - capitolato speciale con allegata scheda tecnica della fornitura

Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA

Gli offerenti dovranno produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da presentare secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. La cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti tecnico finanziari e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta è tenuta alla stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico in forma amministrativa ovvero nelle altre forme consentite dalla legge in relazione all'importo di appalto, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e per il prezzo di aggiudicazione, entro i termini che saranno comunicazione da parte dell'Amministrazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara, salvo il risarcimento dei conseguenti danni subiti dell'Amministrazione.

Art. 22

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il nascente contratto d'appalto (bolli, tassa di registro, scritturazione, copie, etc.), sono poste ad esclusivo carico della Ditta aggiudicatrice.

ART. 24 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con la sola presentazione dell'offerta, di fatto, si intendono accettate da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'oneri e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del C.C.

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Le seguenti specifiche tecniche, utilizzate per definire le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura sono riferibili ad uno specifico marchio di fabbrica, ovvero ad una determinata produzione, sono da intendersi come indicative e potranno, per tali prodotti, essere presentate proposte per articoli di caratteristiche equivalenti.

La fornitura dei sotto elencati beni comprende anche l'eventuale assemblaggio in loco e, per i beni cui è richiesta la collocazione fissa, dovranno essere forniti anche tutti gli attacchi, supporti, tasselli, bulloneria e quant'altro occorrente per la loro futura collocazione a parete e/o a pavimento.

La fornitura dovrà essere accompagnata dalle certificazioni comprovanti il rispetto della normativa vigente.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI MARCELLINARA

Rep. N.ro _____

CONTRATTO DI FORNITURE

reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione (*Information and Communication Technology - ICT*), accompagnata dall'accesso alla rete *internet* ad alta velocità

L'anno il giorno del mese di presso nell'Ufficio di segreteria, avanti a me, autorizzato a ricevere gli atti del, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig..... nato/a a il residente a in via che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del..... codice fiscale/partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di

il/la sig nato/a a il residente a in via codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io Segretario rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con determinazione n. la gara è stata definitivamente affidata alla suddetta ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria della ditta affidataria;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

Il/La sig per conto del Comune di Marcellinara nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta con sede in l'appalto per la fornitura di **reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione (*Information and Communication Technology - ICT*), accompagnata dall'accesso alla rete *internet* ad alta velocità** da eseguire nei punti di progetto denominato Marcellinara 4.0 . L'impresa affidataria rappresentata da formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati al seguente art. 14.

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro (.....), da assoggettarsi ad IVA, (.....):

Art. 3 – Termine e luogo di consegna e montaggio

La consegna, e l'eventuale montaggio, degli elementi da fornire dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari consecutivi. Detto termine decorre dalla data di ricezione della lettera d'ordine. I beni da fornire dovranno essere recapitati nei punti di progetto. Per i ritardi nella consegna e nel montaggio verranno applicate le penali di cui al capitolato speciale. I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento, scarico e montaggio nel luogo indicato dall'Amministrazione. Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, i locali non fossero disponibili entro il termine stabilito per la consegna si procederà a definire in accordo con la Ditta il nuovo termine di esecuzione della consegna e montaggio. La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo contrattuale di consegna della fornitura. La data di avvenuta esecuzione ed ultimazione della consegna deve farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dai responsabili dell'Amministrazione e dagli incaricati della Ditta, nel quale si dovranno porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni forniti all'atto della consegna e della posa in opera.

Art. 4 - Penalità

Per la fornitura in oggetto si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa in fase di collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
- b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);
- c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penalità del 10% calcolata sull'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a) del presente articolo.

Art. 5 – Cauzione definitiva

La Ditta deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso

superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Detta cauzione sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'approvazione del collaudo, ma anche dopo tale approvazione resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori.

Art. 6. Contabilizzazione della fornitura a misura

La misurazione e la valutazione della fornitura a misura sarà effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale allegato, nonché dall'enunciazione data nelle singole voci in elenco prezzi. La contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al presente contratto.

Art. 7. Modalità di pagamento

Il pagamento verrà effettuato dopo aver ultimata la fornitura e montaggio, subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo. Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della regolarità contributiva.

Art. 8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore sig. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9. Collaudo

Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale e dalle vigenti norme relative alla qualità ed alla sicurezza. Il collaudo sarà eseguito dal direttore dei lavori alla presenza di un rappresentante legale della Ditta fornitrice. L'assenza di rappresentanti della Ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dai convenuti e, se presenti, dagli incaricati della Ditta fornitrice. Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e dell'eventuale montaggio.

Art. 10. Cessione del contratto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso
..... vian

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a
In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessione del credito

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a

seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Allegato A - copia dell'offerta della Ditta

Allegato B – elaborati grafici

Allegato C - capitolato speciale con allegata scheda tecnica della fornitura

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 16. Modalità di risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto delle forniture, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, è esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Catanzaro

Art. 17. Accettazione delle condizioni

Con la sola presentazione dell'offerta la Ditta concorrente ha di fatto accettato, tutte le condizioni del capitolato d'onori e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del C.C.

Art. 18. Norme finali

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, con esclusione degli allegati per averne avuta espressa dispensa dagli stessi, che dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su ___ fogli, di cui occupa le prime _____ facciate e fin qui della presente.

Per il Comune

La ditta appaltatrice

Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante